

Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE

<u>ART.</u>	<u>RUBRICA</u>	<u>ART.</u>	<u>RUBRICA</u>
1	Oggetto del regolamento	8	Versamento, riscossione coattiva e rimborsi
2	Istituzione e presupposto dell'imposta	9	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
3	Determinazione della misura dell'imposta	10	Pubblicità del regolamento e degli atti
4	Destinazione del gettito	11	Contenzioso

5	Esenzione e riduzione d'imposta	12	Tutela dei dati personali
6	Disposizioni in materia di accertamento	13	Rinvio ad altre disposizioni
7	Sanzioni	14	Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, D.Lgs. 23/2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 D.Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 marzo 2024.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel Comune di Pastrengo.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Pastrengo, fino a un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.
5. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 50/ 2017 e s.m.i..
6. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Pastrengo, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 4 e 5.
7. Il Gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ossia verso coloro che sono clienti della struttura.
8. Per Gestore della struttura ricettiva, si intende anche il gestore di portali telematici nonché il soggetto che svolge attività di intermediazione immobiliare.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in modo differenziato con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente prezzo del soggiorno, come da Allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'allegato A.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:
 - a. minori fino al 14° anno di età compreso;
 - b. i soggetti dimoranti presso le case di riposo
 - c. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - d. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f. gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa;
2. In sede di deliberazione tariffaria è data facoltà al Comune di determinare un'agevolazione per i soggetti residenti nei Comuni con cui il Comune di Pastrengo ha instaurato rapporto di gemellaggio, patto di amicizia o trattato di città sorelle;

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti

all'applicazione dell'imposta. In particolare, verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. La mancata esibizione di tale documentazione comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D.lgs. 267/2000);
5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L.689/1981.

Art. 8

Versamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune in quanto responsabili del pagamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Pastrengo entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun

quadrimestre solare (31 maggio, 30 settembre, 31 gennaio), con le seguenti modalità:

- a. a mezzo della piattaforma pagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 82/2005;
 - b. mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Pastrengo.
3. Nel caso in cui l'importo annuo che il gestore deve riversare al Comune sia inferiore a complessivi Euro 500,00 (in base ai dati consuntivi per l'annualità precedente) il gestore può decidere di effettuare un unico versamento entro l'ultimo giorno del mese successivo all'ultimo mese di imposizione (31 gennaio).
 4. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.
 5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 6. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la specifica comunicazione al competente Ufficio Comunale da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
 7. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pastrengo sono tenuti a informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 L. 241/1990, come sostituito dall'art.

15, comma 1, L. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Art. 11 **Contenzioso**

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° marzo 2024.

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

<u>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</u>	<u>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</u>	
CINQUE STELLE		
QUATTRO STELLE		
TRE STELLE		
DUE STELLE		
UNA STELLA		
<u>STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE</u>	<u>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</u>	
BED & BREAKFAST	Un Leone alato	
	Due Leoni alati	
	Tre Leoni alati	
	Quattro Leoni alati	
	Cinque Leoni alati	
	Altra classificazione	
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (ES.: RESIDENCE, AFFITTACAMERE, LOCAZIONI TURISTICHE ECC.)		
<u>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</u>	<u>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</u>	
	Un Girasole	

ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Due Girasoli

Tre Girasoli

Quattro Girasoli

Cinque Girasoli